MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*" e, in particolare, l'articolo 34 che contiene la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate**;**

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "*Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e comma 3 i quali dispongono, rispettivamente, che per gli anni 2018, 2019 e 2020, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio e che il trattamento può essere concesso in via provvisoria, sempre su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato, a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1- *quinquies*, del d.lgs. n. 159 del 2011;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, n. 1 del 10 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 04 febbraio 2019, Reg.ne n. 152, in particolare l'articolo 5, comma 1, il quale ribadisce che il trattamento di cui al precedente articolo 1 :*"è concesso in via provvisoria a decorrere dal provvedimento emesso non prima del 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 41, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;

VISTO l'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 con cui si dispone che "*il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore*

dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno";

VISTO il decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2025, n. 113, recante "*Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi*", e, in particolare, l'art. 9 rubricato "*Modifica all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*" con cui si dispone che: "*All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026»*";

VISTA la circolare n. 10 del 6 maggio 2019 avente ad oggetto *"trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72*";

VISTA la nota protocollo n. 8342/2019, integrativa della circolare n. 10/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che autorizza il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma che prevede il finanziamento della misura e assicurare il costante controllo dei costi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31.01.2025 al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

ATTESO che in data 10 giugno 2025 la Società OXALL OSSIDAZIONE DI QUALITA' S.R.L ha inoltrato istanza, acquisita al protocollo n. 9359/2025 e contrassegnata dal codice pratica n. 95065, tendente ad ottenere la concessione del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72, per il periodo dal 07/01/2025 al 06/01/2026 per un totale di 31 lavoratori, in forza presso l'unità aziendale di Monopoli (BA);

RILEVATO che la OXALL OSSIDAZIONE DI QUALITA' S.R.L. è stata destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo *ex* art. 321 c.p.p., emesso dal Tribunale di Bari – sezione GIP – il 17 dicembre 2024, nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 11132/2023 – e n. R.G. G.I.P. 9791/2023;

ATTESO altresì che, con il medesimo provvedimento reso dal Tribunale di Bari – sezione GIP – di cui al punto precedente, su richiesta del PM, è stato nominato un amministratore giudiziario per la gestione e custodia dei beni in sequestro;

CONSTATATO che in data 18 marzo 2025 il giudice delegato del Tribunale di Bari ha autorizzato, su istanza dell'amministratore giudiziario datata 17 marzo 2025, l'accesso alle misure a sostegno del reddito di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72;

RILEVATO che la citata istanza non era conforme a quanto disposto dalla normativa, dal decreto n. 1/2019 e dalla circolare n. 10/2019 sopra richiamati, in quanto sprovvista del provvedimento di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 41, comma 1 *sexies*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del provvedimento di autorizzazione "con riserva" alla ripresa dell'attività *ex* art. 41, comma 1- *quinquies* del medesimo decreto legislativo;

VISTE le note protocollo n. 15110 del 22 luglio 2025 e protocollo n. 16317 del 08 agosto 2025, nonché la successiva nota protocollo n. 18253 del 26 settembre 2025, con le quali, a più riprese, veniva richiesta la produzione agli atti della sopracitata documentazione necessaria al fine di poter accertare la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72;

VISTE le rispettive note di riscontro inviate dalla Società indicata nel dispositivo e acquisite ai seguenti protocolli n. 15797 del 31 luglio 2025, n. 16919 del 1° settembre 2025 e n. 18746 del 7 ottobre 2025, e considerato che con nessuna di esse è stata colmata la lacuna documentale rilevata in sede di istruttoria;

VISTA, altresì, la nota n. 20082 del 3 novembre 2025 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – Div. III, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art.10-*bis*, L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto della suddetta istanza, in quanto "*non è stato mai inviata – e, di conseguenza, acquisita agli atti - l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41, comma 1-sexies. Tale approvazione è resa, a seguito dell'esame della relazione depositata dall'amministratore giudiziario da parte del Tribunale, con decreto motivato adottato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., previo avviso alle parti sulla data di fissazione dell'udienza, e con la partecipazione del Pubblico Ministero e dei difensori delle parti*"; […] inoltre: "*non è stato […] mai inoltrato alla scrivente amministrazione il provvedimento di autorizzazione "con riserva" alla ripresa di attività ex art. 41, comma 1-quinquies con il quale il giudice delegato, su impulso dell'amministratore giudiziario che si attiva entro 30 giorni dalla immissione in possesso, autorizza (o sospende) la prosecuzione e continuità aziendale, in attesa di successive valutazioni che verranno svolte in seguito alla succitata approvazione del Programma di cui al successivo comma 1 sexies*";

VALUTATE non dirimenti le controdeduzioni avanzate dalla società istante, assunte al protocollo n. 20633 del 12/11/2025, poiché non idonee a superare la contestata carenza del provvedimento di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41, comma 1-*sexies*, ovvero del provvedimento di autorizzazione "con riserva" alla ripresa di attività *ex* art. 41, comma 1- *quinquies*, atteso che non può essere assimilata agli stessi l'istanza dell'Amministratore Giudiziario del 20 maggio 2025 a cui è stata allegata la "*Proposta di Risoluzione per il Riavvio dell'Attività nel rispetto dei parametri volumetrici dettati dall'Autorizzazione Unica Ambientale*", predisposta dalla Società di Ingegneria LS STUDI E SERVIZI S.R.L.: tale istanza è volta ad ottenere non l'approvazione di quel programma, bensì l'autorizzazione del Giudice delegato a: *"- a nominare un tecnico di fiducia che possa predisporre il progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo AUA che ci si permette di individuare nell'Ing. Ivan Giulio LAGALANTE, professionista che il coadiutore suggerisce quale figura esperta nel settore ambientale, il quale richiede un compenso pari ai minimi tariffari del settore di appartenenza*; *- a richiedere alla Città Metropolitana la rivisitazione del provvedimento di cui al punto b)"*, con la conseguenza che il provvedimento autorizzativo del Giudice è riferibile ai citati due punti;

CONSIDERATO il successivo decreto direttoriale n. 3003 del 9/10/2025 di autorizzazione alla cassa integrazione relativa al periodo dal 30/06/2025 al 31/12/2025 emanato *ex* art. 44 del decreto legge del 28/09/2018 n. 109 per la causale di cessazione di attività, situazione incompatibile sostanzialmente e temporalmente con l'asserita autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa da parte del giudice il 20/05/2025;

RITENUTA - pertanto - inammissibile la domanda di cassa integrazione in deroga *ex* articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 72, inoltrata dalla società indicata nel dispositivo per difetto di requisito fondamentale;

D E C R E T A

Articolo 1

il rigetto dell'istanza di concessione del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72, presentata in data 10/06/2025, acquisita al protocollo n. 9359/2025 e contrassegnata dal codice pratica n. 95065, relativamente al periodo dal 07/01/2025 al 06/01/2026 per un totale di 31 lavoratori, in forza presso l'unità produttiva di Monopoli (BA), dalla società **OXALL OSSIDAZIONE DI QUALITA' S.R.L.**, C.F. 08024390729, con sede legale in BRINDISI, PEC: *oxall.srls@pec.it*, per mancanza di presupposto essenziale. Infatti, l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72, e gli articoli 1, comma 1 e 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, n. 1 del 10 gennaio 2019, nonché il

par. 5, 2° e 5°cpv., della Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 6 maggio 2019, stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72 può essere concesso o in presenza di un decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-*sexies* ovvero, nelle more di tale approvazione, a decorrere dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio "*con riserva*" emanato dal giudice, ex art. 41, comma 1-*quinquies,* su impulso dell'amministratore giudiziario da attivarsi entro 30 giorni dalla immissione in possesso e, cioè, nel caso di specie a decorrere dal 07/01/2025.

Articolo 2

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

FRF/AC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"